

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Parma, in persona del giudice unico dott. Giacomo Ciccio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa R.G. xxxx/2018, promossa da:

CLIENTI

CONTRO

BANCA

Conclusioni: come da note depositate telematicamente

I **CLIENTI** hanno convenuto in giudizio la **BANCA** deducendo la nullità ex art. 1418 cc del contratto avente ad oggetto obbligazioni subordinate, emesse dalla **BANCA EMITTENTE** per complessivi €.49.531,27, stipulato in data 24 ottobre 2014 per violazione dell'art. 27 della Delibera Consob 16190/2007 e l'inadempimento della convenuta trattandosi di obbligazioni non alienabili alla clientela retail.

In via subordinata gli attori domandavano la condanna della convenuta al risarcimento del danno in misura pari all'investimento effettuato.

Nella prima memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., gli attori hanno lamentato la mancata produzione dei questionari per la profilazione dei clienti.

Si è costituita in giudizio la convenuta contestando la domanda attorea di cui domandava il rigetto.

La causa, istruita documentalmente, viene ora in decisione.

La doglianza relativa alla violazione dell'art. 27 della Delibera Consob 16190/2007 per la mancata consegna del documento informativo generale sui servizi finanziari è palesemente infondata essendo stato tale documento prodotto dalla convenuta, con la sottoscrizione degli attori, sub doc. 1

Ulteriore doglianza degli attori attiene al fatto che le obbligazioni non sarebbero state vendibili alla clientela retail, il che comporterebbe la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto per impossibilità dell'oggetto.

La allegazione è con evidenza del tutto generica, non essendo stata svolta alcuna specificazione relativa alla normativa in ipotesi contravvenuta, ma in ogni caso la convenuta ha documentato che le obbligazioni per cui è causa (cod. xxxxxx) sono state emesse nel 2007 con regolare prospetto (**docc. 5 - 6 -7**), il che prova che siano state alienate alla clientela mediante il servizio di negoziazione previo acquisto sul mercato.

Quanto alla doglianza sollevata nella prima memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. con cui è stata lamentata per la prima volta la mancata produzione dei questionari per la profilazione dei clienti, tale documentazione è stata prodotta nella successiva difesa.

In conclusione la domanda deve essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sentenza, Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Ciccio, del 06.04.2022 n. 441

Non ricorrono i presupposti per l'emissione di pronuncia di condanna ex art. 96 cpc
P.Q.M.

Definitivamente decidendo

-Rigetta la domanda proposta da (omissis);

-Condanna (omissis) al pagamento delle spese processuali che liquida in E. 5534,00 per compensi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA

Parma, 11 marzo 2022

Il giudice

Giacomo Ciccio

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS